



A
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C./G.C.
N. 126 DEL 27.06.2012
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI CADONEGHE
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
PER I REFERENDUM COMUNALI**

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento	4
Art. 2	Diritto di voto	4
Art. 3	Data di effettuazione dei Referendum	4
Art. 4	Disciplina della propaganda referendaria	4
Art. 5	Ufficio Elettorale per il Referendum	5

TITOLO II – DISCIPLINA DEL REFERENDUM

CAPO I - REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 6	Modalità di promozione e di revoca del Referendum Consultivo	5
Art. 7	Periodo di svolgimento del Referendum consultivo	5
Art. 8	Quesito referendario	4

CAPO II - REFERENDUM PROPOSITIVO E ABROGATIVO

Art. 9	Modalità di promozione del Referendum propositivo e del Referendum abrogativo	6
Art. 10	Quesito	6
Art. 11	Caratteristiche dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni per il Referendum propositivo e abrogativo	6
Art. 12	Raccolta delle firme dopo la presentazione della richiesta di Referendum propositivo o abrogativo	7
Art. 13	Presentazione e controllo delle sottoscrizioni	7
Art. 14	Ammissibilità della richiesta di Referendum propositivo o abrogativo	7
Art. 15	Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità che accolgono la proposta oggetto di Referendum propositivo o abrogativo	8
Art. 16	Riformulazione del quesito referendario	8

CAPO III - INDIZIONE E PROCEDIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA

Art. 17	Indizione del Referendum	9
Art. 18	Ufficio di sezione	9
Art. 19	Schede per il referendum	9
Art. 20	Assegnazione del materiale ai seggi elettorali	10
Art. 21	Costituzione del seggio	10
Art. 22	Disciplina della votazione	10
Art. 23	Scrutinio dei voti	10
Art. 24	Partecipazione alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione	11
Art. 25	Proclamazione dell'esito	11
Art. 26	Effetti del referendum	11

TITOLO III - NORME FINALI

Art. 27	Norma di rinvio	12
Art. 28	Entrata in vigore	12

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei Referendum consultivo, propositivo e abrogativo previsti dagli articoli 10bis, 11 e 12 dello Statuto Comunale.

Articolo 2 – Diritto di voto

1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione referendaria tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale, in conformità a quanto previsto dallo Statuto Comunale.

Articolo 3 - Data di effettuazione dei Referendum

1. I Referendum Comunali di cui all'art. 1 del presente Regolamento devono svolgersi annualmente in una domenica compresa nel periodo tra il 15 giugno ed il 15 settembre.
2. Lo svolgimento del Referendum non dovrà comunque interferire con il regolare svolgimento delle attività didattiche secondo quanto previsto dal calendario scolastico.
3. Il Referendum Comunale non può svolgersi:
 - a) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei Comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio;
 - b) nell'anno in cui il Consiglio Comunale viene rinnovato, in via ordinaria o straordinaria.

Articolo 4 - Disciplina della propaganda referendaria

1. La propaganda referendaria è consentita dal trentesimo giorno antecedente fino al giorno di venerdì precedente la data di votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti e di altri stampati viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai partiti politici, alle formazioni e ai gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, nonché ai promotori del Referendum.
3. I soggetti di cui al comma precedente devono presentare esplicita richiesta alla Segreteria Generale di assegnazione degli spazi per la propaganda entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data di votazione.
3. Gli aventi diritto di cui al comma precedente, che abbiano presentato la richiesta di utilizzo degli spazi, possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso alla Segreteria Generale.
4. Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero dei richiedenti, con provvedimento della Giunta Comunale, in analogia ai criteri ed alle modalità stabilite dalla normativa statale. Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco comunica agli aventi diritto l'elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
5. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti nonché le sanzioni di cui all'articolo 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212.

Articolo 5 – Ufficio Elettorale per il Referendum

1. Entro dieci giorni dalla data di esecutività della deliberazione Consiliare di cui all'art. 10bis dello Statuto ovvero dalla data di sottoscrizione della proposta di iniziativa referendaria ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, è costituito l'Ufficio Elettorale per il referendum nelle persone del Segretario Generale, del Responsabile dell'Ufficio Elettorale e di un funzionario comunale esperto in materie giuridiche nominato dal Presidente del Consiglio Comunale.

2. L'Ufficio Elettorale per il Referendum ha il compito di:

- a) provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie;
- b) valutare l'ammissibilità del Referendum propositivo o abrogativo in conformità alle previsioni dello Statuto;
- c) sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio;
- d) procedere alla proclamazione dei risultati entro il mercoledì successivo alla consultazione;
- e) esprimersi su eventuali proposte e reclami, pervenuti entro dieci giorni dalla proclamazione.

3. Per la validità delle riunioni dell'Ufficio è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti.

4. Il Segretario Generale ha il compito di convocare le riunioni dell'Ufficio e di coordinarne i lavori.

TITOLO II – DISCIPLINA DEL REFERENDUM

CAPO I - REFERENDUM CONSULTIVO

Articolo 6 - Modalità di promozione e di revoca del Referendum Consultivo

1. La deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'art. 10bis, comma 3 dello Statuto deve precisare il quesito referendario ed essere inviata al Sindaco per gli adempimenti di competenza.

2. Con la deliberazione di cui al precedente comma 1 deve essere individuata la copertura finanziaria delle spese per la consultazione popolare.

3. Il Consiglio Comunale può revocare la deliberazione di cui al precedente comma 1 con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, entro il 30 aprile dell'anno in cui è prevista la consultazione. Sulla base della deliberazione il Sindaco ritira l'atto di indizione eventualmente emanato, dandone adeguata pubblicità.

Articolo 7 - Periodo di svolgimento del Referendum consultivo

1. Qualora il provvedimento del Consiglio Comunale venga adottato entro il mese di febbraio, il Referendum consultivo deve svolgersi nell'anno in corso, nel periodo previsto dall'articolo 3 comma 1 del presente regolamento. L'approvazione del provvedimento oltre tale data comporterà lo svolgimento del Referendum nell'anno successivo.

Articolo 8 – Quesito referendario

1. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. Ogni proposta referendaria può contenere un solo quesito formulato secondo le indicazioni riportate nei commi seguenti.

2. Qualora l'istanza riguardi un Referendum consultivo il quesito dovrà essere completato con la formula " vuole che" cui seguirà l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene chiesto il Referendum.

CAPO II - REFERENDUM PROPOSITIVO E ABROGATIVO

Articolo 9 - Modalità di promozione del Referendum propositivo e del Referendum abrogativo

1. I soggetti che intendono procedere alla raccolta di firme per la presentazione di richieste di Referendum propositivo o di Referendum abrogativo devono costituirsi, in numero non inferiore a venti, in Comitato Promotore nel cui seno deve essere nominato un Presidente, che ne assume la rappresentanza.
2. Il Comitato Promotore, può presentare al Sindaco, in carta semplice, una proposta di iniziativa referendaria di natura propositiva o abrogativa. La proposta è firmata dai componenti il Comitato promotore davanti al Segretario Comunale, o ad altro funzionario dallo stesso delegato, che autentica le firme dandone atto in apposito verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito.

Articolo 10 - Quesito

1. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. Ogni proposta referendaria può contenere un solo quesito formulato secondo le indicazioni riportate nei commi seguenti.
2. Qualora l'istanza riguardi un Referendum propositivo e presenti più proposte, il quesito dovrà essere completato con la formula "vuole proporre la seguente" cui seguirà l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene chiesto il Referendum.
3. Qualora l'istanza riguardi un Referendum abrogativo la proposta dovrà essere completata con la formula "vuole che sia abrogato..." con l'indicazione della data, numero ed oggetto del provvedimento sul quale il Referendum sia richiesto. In caso di referendum avente ad oggetto l'abrogazione parziale di un provvedimento, dovrà essere chiaramente indicata la parte di cui è richiesta l'abrogazione.

Articolo 11 - Caratteristiche dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni per il Referendum propositivo e abrogativo

1. Ciascun foglio utilizzato per la raccolta delle sottoscrizioni deve recare sulla prima pagina:
 - a) l'intitolazione "Richiesta di Referendum propositivo comunale ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto" ovvero "Richiesta di Referendum abrogativo comunale ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto";
 - b) il quesito;
 - c) lo spazio per la vidimazione del modello da parte del Segretario Comunale.
2. Sulla seconda, terza e quarta pagina il foglio deve recare le indicazioni relative al cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, firma, nonché al numero di iscrizione nelle liste elettorali del Comune e al periodo di residenza anagrafica dei sottoscrittori. Inoltre, sulla quarta pagina del foglio, devono essere previsti gli spazi per l'autenticazione delle firme e la certificazione elettorale di competenza del Sindaco.

Articolo 12 - Raccolta delle firme dopo la presentazione della richiesta di Referendum propositivo o abrogativo

1. Le firme, necessarie al raggiungimento del quorum minimo di mille firme per il Referendum propositivo e di duemila per il Referendum abrogativo, a pena di inesistenza sopravvenuta della richiesta stessa, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente la consultazione referendaria.

Articolo 13 - Presentazione e controllo delle sottoscrizioni

1. Il Presidente del Comitato, o suo delegato, provvede alla presentazione delle sottoscrizioni di cui al precedente articolo 12 entro cinque giorni dalla scadenza del termine di raccolta di cui all'articolo precedente.

2. Le sottoscrizioni devono essere presentate alla Segreteria Generale del Comune, che deve trasmetterle al Responsabile dei Servizi Demografici entro cinque giorni dal ricevimento.

3. Il Responsabile dei Servizi Demografici provvede, nel termine di quindici giorni, al controllo del loro numero e validità. L'esito dell'accertamento è comunicato alla Segreteria Generale ed all'Ufficio Elettorale del Referendum.

4. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori al quorum prescritto, il Sindaco, dichiara con proprio atto l'inesistenza sopravvenuta della richiesta di Referendum per mancanza delle sottoscrizioni necessarie. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Comitato Promotore.

Articolo 14 - Ammissibilità della richiesta di Referendum propositivo o abrogativo

1. L'Ufficio Elettorale del Referendum:

- a) giudica l'ammissibilità delle proposte di Referendum propositivo o abrogativo, entro il 31 gennaio dell'anno in cui è prevista la consultazione;
- b) comunica tempestivamente le determinazioni adottate al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore, alla Segreteria Generale ed al Responsabile dei Servizi Demografici.

2. Il Comitato promotore del Referendum può chiedere audizione all'Ufficio per integrare le motivazioni della richiesta. L'Ufficio può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza.

4. Il giudizio di ammissibilità da parte dell'Ufficio, le cui decisioni sono vincolanti, si attiene ai seguenti criteri:

- a) raccolta del numero di firme previsto dallo Statuto nel termine di cui all'art. 12, comma 1 del presente Regolamento;
- b) redazione del quesito e caratteristiche dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- c) esclusiva competenza comunale;
- d) esclusiva competenza del Consiglio Comunale a deliberare;
- e) congruità e univocità del quesito;
- f) compatibilità dell'abrogazione con la permanenza di altre disposizioni vigenti, nella ipotesi di Referendum abrogativo;
- g) in ordine alla materia oggetto del Referendum, rispetto delle previsioni di cui all'art.11 e 12 dello Statuto Comunale;

5. Le decisioni dell'Ufficio debbono essere sempre motivate e, quando le richieste non sono

accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.

Articolo 15 - Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità che accolgono la proposta oggetto di Referendum propositivo o abrogativo

1. Il Referendum propositivo o abrogativo non ha luogo, qualora il Consiglio Comunale abbia adottato, entro il termine di sessanta giorni precedenti la data fissata per la consultazione, un provvedimento che:
 - a) nel caso di Referendum propositivo, approvi una proposta di deliberazione che recepisca i contenuti di quella oggetto di consultazione referendaria
 - b) nel caso di Referendum abrogativo, disponga l'abrogazione della deliberazione o della parte di deliberazione oggetto del quesito.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale chiede al Segretario Comunale, entro il terzo giorno successivo all'adozione dell'atto deliberativo, incidente sulla procedura referendaria, di convocare l'Ufficio che si pronuncia in merito nel termine massimo dei tre giorni successivi.
3. L'Ufficio Elettorale del Referendum dovrà verificare che le deliberazioni di cui al precedente comma 1, lett. a) e b), comportino l'integrale accoglimento della richiesta referendaria. In tal caso l'Ufficio propone al Sindaco di disporre l'interruzione della procedura.
4. La decisione dell'Ufficio è comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore, ai Presidenti delle Sezioni e al Responsabile dell'Ufficio Elettorale.
5. La decisione dell'Ufficio è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

Articolo 16 - Riformulazione del quesito referendario

1. Qualora l'Ufficio Elettorale del Referendum, in seguito all'adozione, nello stesso termine di sessanta giorni di cui all'articolo precedente, di atti deliberativi incidenti sulla materia oggetto del Referendum, ritenga non integralmente e sostanzialmente recepita o abrogata la disciplina sottoposta alla consultazione propositiva o abrogativa, procede alla riformulazione del quesito referendario.
2. A tali fini il Segretario Comunale riunisce l'Ufficio non oltre il secondo giorno successivo alla data di adozione della deliberazione consiliare, che provvede nei quattro giorni successivi alla sua riunione.
3. Le decisioni dell'Ufficio devono essere notificate immediatamente al Presidente del Comitato Promotore che nei due giorni successivi, può esprimere in merito le proprie osservazioni. La Commissione decide in via definitiva nei tre giorni successivi al ricevimento delle deduzioni.
4. La decisione dell'Ufficio è comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore e al Responsabile dei Servizi Demografici ed Elettorali.
5. La decisione dell'Ufficio è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

CAPO III - INDIZIONE E PROCEDIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA

Articolo 17 - Indizione del Referendum

1. Il Sindaco, sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'articolo 6, in caso di Referendum Consultivo, o del giudizio di ammissibilità di cui all'articolo 14, in caso di Referendum propositivo o abrogativo, indice la consultazione referendaria, fissando la data della votazione in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 settembre.
2. Il Referendum deve essere indetto almeno cento giorni prima della consultazione. Della indizione del Referendum deve essere data adeguata pubblicità con le forme ritenute più idonee.
3. In ogni caso, almeno trenta giorni prima della votazione, devono essere affissi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, manifesti recanti il quesito referendario e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l'esercizio del voto.
4. Nel caso di più Referendum, la cui effettuazione rientri nello stesso periodo utile, le operazioni di voto devono avvenire in un'unica data.

Articolo 18 - Ufficio di sezione

1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio di sezione composto da un Presidente, da due scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente e da un Segretario.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, in analogia a quanto previsto dagli art. 2 e 7 della legge 21 marzo 1990 n. 53, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo comunale, al sorteggio, per la designazione dei presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'apposito albo in deposito presso l'ufficio elettorale. Nella stessa seduta si farà il sorteggio per la nomina, per ogni sezione elettorale, degli scrutatori, compresi nell'albo di cui alla citata legge.
3. I presidenti provvedono alla scelta del segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti richiesti.
4. I compensi per i componenti degli Uffici di sezione sono fissati con delibera della Giunta comunale.
5. Per quanto attiene alla ripartizione del Comune in sezioni, provvederà la Giunta comunale, sentito l'Ufficio elettorale per il Referendum.

Articolo 19 - Schede per il Referendum

1. Le schede per il Referendum comunale, di tipo unico e di identico colore, devono avere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali.
2. Esse contengono il quesito formulato a termini degli articoli 8 e 10 del presente regolamento, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più Referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.
4. Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il Referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle richieste presso la Segreteria Generale del Comune.

Articolo 20 - Assegnazione del materiale ai seggi elettorali

1. Ogni seggio elettorale è dotato di almeno due cabine per la votazione e di un'urna, per ogni Referendum, per il deposito delle schede votate.
2. Il giorno precedente la consultazione il Presidente di seggio prende in consegna gli elenchi dei votanti della sezione, firmati dal Responsabile dei Servizi Demografici, il modello del verbale delle operazioni elettorali, le schede per la votazione, i verbali di nomina degli scrutatori, il materiale di cancelleria e quant'altro occorre; il Presidente di seggio è responsabile della loro custodia.
3. Il materiale elettorale è consegnato al Presidente di seggio dal personale comunale appositamente incaricato con atto del Responsabile dei Servizi Demografici.

Articolo 21 - Costituzione del seggio

1. Alle ore 16,00 del giorno precedente la consultazione, il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte, in base agli atti di nomina di cui all'articolo 18, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.
2. I componenti di seggio elettorale provvedono, quindi, a verificare il numero delle schede e ad autenticarle in numero corrispondente agli iscritti negli elenchi dei votanti della sezione. Le operazioni di autenticazione delle schede di votazione devono essere eseguite secondo le modalità previste dai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 47 del D.P.R. n. 570/1960.
3. Il giorno della votazione l'ufficio elettorale di sezione deve ricostituirsi entro le ore 6,45.

Articolo 22 - Disciplina della votazione

1. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
2. Gli elettori sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale e presentazione della tessera elettorale, e votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.
3. Le operazioni di voto si svolgono in una giornata di domenica e nell'arco temporale dalle ore 7,00 alle ore 22,00.

Articolo 23 - Scrutinio dei voti

1. terminate le votazioni, il Presidente procede immediatamente allo spoglio dei voti, a partire, nel caso in cui i Referendum siano più di uno, da quello la cui richiesta fu depositata per prima presso la Segreteria Generale del Comune.
2. Di tutte le operazioni compiute dal seggio è redatto apposito verbale in duplice copia. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti e delle decisioni adottate.
3. Per le operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati da parte del Presidente di seggio si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibile con il presente titolo.
4. A scrutinio ultimato, il Presidente del seggio elettorale provvede a formare e ad inviare all'Ufficio Elettorale per il Referendum i plichi contenenti:
 - le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati o non assegnati e le carte relative;
 - le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli;

- le schede valide;
- una copia del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.

L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico, viene subito depositato nella segreteria del Comune.

Articolo 24 - Partecipazione alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione

1. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, oltre agli iscritti nella lista di sezione:

- i Consiglieri comunali e i componenti del Comitato Promotore;
- un rappresentante del Comitato Promotore e di ogni gruppo consiliare rappresentato in Consiglio Comunale. A tal fine la delega deve essere rilasciata con firma autenticata, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, dal Presidente del Comitato Promotore o dal Capo Gruppo Consiliare Comunale. I rappresentanti esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale.

Articolo 25 - Proclamazione dell'esito

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici di sezione, l'Ufficio Elettorale per il Referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, conseguentemente proclama i risultati del Referendum.

2. Il quesito è approvato se ha partecipato alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressa.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale per il Referendum è redatto verbale in due esemplari, uno dei quali resta depositato presso la Segreteria Generale, uno è trasmesso al Sindaco.

4. Il Sindaco provvede, entro 5 giorni dal ricevimento del verbale di cui sopra dall'Ufficio comunale per il Referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione ai cittadini, mediante affissione di manifesti in luoghi pubblici, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri comunali e ai rappresentanti dei Comitati promotori mediante l'invio a ciascuno di essi dei risultati riassuntivi del Referendum.

Articolo 26 - Effetti del Referendum

1. Il risultato del Referendum consultivo e propositivo è discusso dal Consiglio comunale entro sessanta giorni dall'ufficiale comunicazione dell'esito, quando vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi.

2. Qualora la proposta sottoposta a Referendum consultivo o propositivo sia stata approvata, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare gli atti opportuni e conseguenti. Il Consiglio comunale può conformarsi al risultato della consultazione oppure può discostarsene. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini deve essere adeguatamente motivato e deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

3. In caso di Referendum abrogativo l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a Referendum, con effetto nei termini di cui all'art. 12, comma 7 dello Statuto. Il Consiglio comunale entro lo stesso termine è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del Referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

TITOLO III - NORME FINALI

Articolo 27 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie nazionali.

Articolo 28 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.